

Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/eel – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 578/2013/R/eel, 614/2013/R/eel, 612/2014/R/eel, 128/2017/R/eel, 96/2018/R/eel, 66/2020/R/eel, 581/2020/R/eel e 78/2025/R/efr

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/11, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Vendita, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del TISSPC, nonché le seguenti definizioni:
- a) **energia elettrica immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - b) **energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete;
 - c) **energia elettrica scambiata** è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell'energia elettrica immessa e il totale dell'energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio;
 - d) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
 - e) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
 - f) **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, nonché un impianto ibrido che, ai sensi della legislazione vigente alla data della sua entrata in esercizio, è equiparato ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalle sole fonti rinnovabili;
 - g) **impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento**, ai soli fini del presente provvedimento, è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto

- (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- h) **impianto di produzione di energia elettrica ibrido** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione contemporanea di fonti non rinnovabili e fonti rinnovabili;
 - i) *soppressa*
 - j) **prezzo unico nazionale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
 - k) **prezzo zonale orario** è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
 - l) **punto di scambio** è il punto di connessione tra la rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto vengono misurate l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata;
 - m) **scambio sul posto** è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione;
 - n) **utente dello scambio** è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto;
 - o) **decreto interministeriale 28 luglio 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
 - p) **decreto interministeriale 6 febbraio 2006** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
 - q) **decreto interministeriale 19 febbraio 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
 - r) **decreto interministeriale 6 agosto 2010** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010;
 - s) **decreto interministeriale 5 maggio 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011;
 - t) **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
 - u) **unità di produzione o UP** sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07,

dell'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14.

- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07, dall'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14.

Articolo 2bis

Requisiti per l'accesso allo scambio sul posto

- 2bis.1 Lo scambio sul posto, fermo restando quanto previsto ai commi 2bis.2, 2bis.3 e 2bis.4, è erogato:
- a) al cliente finale presente all'interno di un ASSPC che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti ovvero in relazione alle predette unità di produzione (scambio sul posto per ASSPC);
 - b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione (scambio sul posto altrove).
- 2bis.2 Ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, di cui al comma 2bis.1, lettera a), devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- a) l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
 - b) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
 - c) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
 - d) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
 - e) la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW;
 - f) l'impianto di produzione deve essere entrato in esercizio entro il 29 maggio 2025;
 - g) l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere presentata al GSE non oltre il 26 settembre 2025.
- 2bis.3 Ai fini dell'accesso allo scambio sul posto altrove, di cui al comma 2bis.1, lettera b), devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione di cui al comma 3.3;
- b) l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
- c) gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- d) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 20 kW;
- e) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 200 kW;
- f) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 500 kW;
- g) l'impianto di produzione deve essere entrato in esercizio entro il 29 maggio 2025;
- h) l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere presentata al GSE non oltre il 26 settembre 2025.

2bis.4 Qualora l'utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui al comma 2bis.2, lettere b), c) ed e), e di cui al comma 2bis.3, lettere da d) a f).

TITOLO II

MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Procedure per lo scambio sul posto dell'energia elettrica

- 3.1 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.
- 3.2 Il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l'utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, l'insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l'applicazione di un'unica convenzione di cui al comma 3.3 per la regolazione dello scambio sul posto. Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, si applica

quanto previsto all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall'articolo 4bis.

3.2bis A seguito del ricevimento dell'istanza di cui al comma 3.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità allo scambio sul posto di cui all'articolo 2bis e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:

- a) procede a qualificare come:
 - i. SSP-A gli ASSPC oggetto della predetta istanza caratterizzati da soli impianti di produzione da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - ii. SSP-B gli ASSPC oggetto della predetta istanza diversi da quelli di cui al punto i.;
- b) stipula con l'utente dello scambio la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ovvero dalla data di cui al comma 4bis.1 a seconda che sussistano rispettivamente le condizioni di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 4bis del presente provvedimento, precisando nella predetta convenzione quanto risultante dall'attività di classificazione di cui alla lettera a);
- c) comunica a Terna l'elenco degli impianti di produzione e l'elenco delle unità di produzione che devono essere ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento e la data di decorrenza di tale aggiornamento secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
- d) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC per la comunicazione delle qualifiche di SEU e SEESEU, la qualifica di cui alla lettera a) attribuita agli ASSPC per i quali è stato richiesto e concesso lo scambio sul posto e la relativa data di decorrenza.

3.2ter Qualora la verifica di cui al comma 3.2bis abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.3 e ne dà comunicazione all'utente dello scambio evidenziando i motivi del diniego e, nei casi di cui all'articolo 4, esclude gli impianti di produzione e/o le unità di produzione oggetto di richiesta di scambio sul posto dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all'utente dello scambio e a Terna.

3.3 Il GSE stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

3.4 La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto, dal TISSPC e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.

3.5 *soppresso*

- 3.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.
- 3.7 Il GSE conclude le attività di cui ai commi 3.2bis lettere da a) a c) e 3.2ter entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di presentazione dell'istanza di scambio sul posto.
- 3.8 Entro il 31 gennaio 2015, il GSE qualifica come SSP-A o SSP-B gli ASSPC con convenzione di scambio sul posto sottoscritta fino al 31 dicembre 2014 e ancora attiva, comunicando la predetta qualifica a Terna con le medesime modalità previste dal TISSPC per la comunicazione delle qualifiche di SEU e SEEU. A tal fine il GSE indica come data di decorrenza della predetta qualifica il 1 gennaio 2015.

Articolo 4

Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio

- 4.1 Gli impianti e le unità di produzione oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 4.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l'impianto ovvero l'unità di produzione in oggetto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE.
- 4.3 *soppresso*
- 4.4 Qualora l'utente dello scambio inoltri l'istanza successivamente alla scadenza di cui al comma 4.2, si applica quanto previsto dall'articolo 4bis.
- 4.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 in cui l'impianto ovvero l'unità di produzione era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l'energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 6.2.

Articolo 4bis

Accesso allo scambio sul posto a decorrere da una data diversa dalla data di entrata in esercizio

- 4bis.1 In tutti i casi in cui nella comunicazione di cui al comma 4.1 non si è scelto lo scambio sul posto, nei casi di cui al comma 4.4 e in tutti gli altri casi diversi dai precedenti, lo scambio sul posto ha inizio a decorrere dal primo giorno del mese n+2 nel caso in cui l'istanza di accesso allo scambio sul posto di cui al comma 3.2 è stata presentata nel mese n, purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

TITOLO III
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Articolo 5

Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'utente dello scambio è tenuto a:
- a) nei casi di impianti di produzione ibridi classificabili come impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera f), trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
 - c) consentire l'accesso all'impianto ovvero l'unità di produzione e alle relative infrastrutture al GSE per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 9 del presente provvedimento.

Articolo 6

Adempimenti in capo al GSE

- 6.1 L'immissione in rete di energia elettrica nell'ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, di cui alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto. Il GSE assume il ruolo di utente del dispacciamento per l'energia elettrica ritirata nell'ambito dello scambio sul posto.
- 6.2 Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all'energia elettrica immessa un controvalore (C_{Ei}), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi zonali orari. Nel caso di impianti e/o di unità di produzione connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all'energia elettrica immessa un controvalore (C_{Ei}), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.3 Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia convenzionale (O_E), espressa in €, dell'onere sostenuto dal medesimo utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e i prezzi unici nazionali orari.
- 6.4 Nei casi di cui al comma 2bis.1, lettera a), qualora l'ASSPC è connesso alla rete di distribuzione di bassa o di media tensione, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
- a) minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 e il termine O_E di cui al comma 6.3;
 - b) prodotto tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{Sf}) di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata (E_S).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + CU_{Sf} * E_S$$

- 6.5 Nei casi di cui al comma 2bis.1, lettera a), qualora l'ASSPC è connesso ad una rete di distribuzione o di trasmissione in alta o altissima tensione, e nel caso di eventuali altri ASSPC per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma de:
- il minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 e il termine O_E di cui al comma 6.3;
 - la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata mensile ($E_{S,m}$).

$$CS = \min (O_E; C_{Ei}) + \sum (CU_{Sf,m} * E_{S,m})$$

- 6.6 Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
- minor valore tra il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2, riferito all'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine O_E di cui al comma 6.3, riferito all'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
 - la sommatoria dei prodotti tra il termine CU_{Sf} di cui al comma 7.1 e l'energia elettrica scambiata nell'anno solare per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso di utenze connesse alle reti di bassa e media tensione, ovvero la sommatoria dei prodotti mensili tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{Sf,m}$) di cui al comma 7.2 e l'energia elettrica scambiata su base mensile per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto nel caso delle altre utenze.
- 6.7 Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 sia superiore al termine O_E di cui al comma 6.3, la differenza tra C_{Ei} ed O_E :
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine C_{Ei} di cui al comma 6.2 solo negli anni in cui il medesimo termine C_{Ei} sia inferiore al termine O_E di cui al comma 6.3 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine O_E ;
 - qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio.

Articolo 7

Modalità di calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario

- 7.1 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{Sf}), espresso in c€/kWh, è pari:
- nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{Sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{Sf}^{ogs}):

$$CU_{sf} = CU_{sf}^{reti} + CU_{sf}^{ogs};$$

- b) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{sf}^{ogs}), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{sf} = CU_{sf}^{reti} + \min(CU_{sf}^{ogs}; \text{limite annuale});$$

- c) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili ovvero sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{sf}^{reti}).

7.2 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{sf,m}$), espresso in c€/kWh, è pari:

- a) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{sf,m}^{ogs}$):

$$CU_{sf,m} = CU_{sf,m}^{reti} + CU_{sf,m}^{ogs};$$

- b) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{sf,m}^{ogs}$), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:

$$CU_{sf,m} = CU_{sf,m}^{reti} + \min(CU_{sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile});$$

- c) nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili ovvero sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{sf,m}^{reti}$).

7.3 Ai fini del calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale di cui al comma 7.1 e del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile di cui al comma 7.2:

- a) CU_{sf}^{reti} è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{sf,m}^{reti}$ definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
- b) $CU_{sf,m}^{reti}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC_3 e UC_6 vigenti nel mese mesimo;

- c) CU_{sf}^{ogs} è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{sf,m}^{ogs}$ definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
 - d) $CU_{sf,m}^{ogs}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} vigenti nel mese m-esimo;
 - e) **limite annuale** è il limite massimo del termine CU_{sf}^{ogs} ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui agli articoli 14 e 15 e il termine CU_{sf}^{reti} . Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CU_{sf}^{ogs} risulta essere pari a zero;
 - f) **limite mensile** è il limite massimo del termine $CU_{sf,m}^{ogs}$ ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui agli articoli 14 e 15 e il termine $CU_{sf,m}^{reti}$. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine $CU_{sf,m}^{ogs}$ risulta essere pari a zero.
- 7.4 Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è differenziato in base:
- a) alla tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
 - b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra domestico per sperimentazione alimentazione pompe di calore elettriche, domestico per applicazioni relative alla residenza anagrafica del cliente finale e domestico per applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica del cliente finale;
 - c) nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al *range* di consumi mensili;
 - d) alla tipologia di impianto di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.
- 7.5 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale è definito con riferimento al caso di trattamento monorario.
- 7.6 Per tutte le utenze in bassa tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera d), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW e potenza impegnata maggiore di 1,5 kW.
- 7.7 Per tutte le utenze in media tensione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera f), del Testo Integrato Trasporto, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile viene calcolato considerando la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto per il pagamento dei servizi di trasporto relativo alle utenze con potenza disponibile maggiore di 100 kW e fino a 500 kW.
- 7.8 Nel caso di tutte le utenze in bassa tensione (ivi incluse quelle domestiche), il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene calcolato considerando, ai fini del dispacciamento, l'elemento PD di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Vendita, relativo al caso di trattamento monorario anche nel caso dei clienti finali che operano sul libero mercato.

- 7.9 La Direzione Mercati dell’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell’Autorità, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo ove previsti, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (distinguendo tra il termine $CU_{Sf,m}^{reti}$ e il termine $CU_{Sf,m}^{ogs}$) e annuale (distinguendo tra il termine CU_{Sf}^{reti} e il termine CU_{Sf}^{ogs}) riferiti all’anno precedente.
- 7.10 Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell’ipotesi che l’energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.
- 7.11 Nel caso di utenze con consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell’ipotesi che l’energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

Articolo 8

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto

- 8.1 Il GSE, nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
- a) riconosce all’utente dello scambio il contributo in conto scambio (CS) calcolato secondo quanto previsto al comma 6.4, ovvero al comma 6.5, ovvero al comma 6.6;
 - b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all’utente dello scambio l’importo di cui al comma 6.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio (CS);
 - c) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per lo scambio sul posto.
- 8.2 La regolazione economica del servizio di scambio sul posto, di cui al comma 8.1, viene effettuata dal GSE in acconto nel corso dell’anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, nel corso dell’anno successivo.
- 8.3 La regolazione a conguaglio di cui al comma 8.2 viene effettuata dal GSE nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- a) entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblica i valori a conguaglio del contributo in conto scambio (CS), evidenziando la parte già riconosciuta in acconto e le eventuali eccedenze;
 - b) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroga il conguaglio del contributo in conto scambio (CS).
- 8.4 Le tempistiche di cui al comma 8.3 vengono sospese nel caso in cui l’utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell’articolo 5, fino all’avvenuto espletamento.

- 8.5 La regolazione in acconto di cui al comma 8.2 viene definita dal GSE sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. Tali criteri devono essere definiti nel rispetto dei seguenti principi:
- a) il contributo in conto scambio (CS) in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
 - b) è possibile prevedere condizioni per l'ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l'erogazione di uno dei contributi in conto scambio (CS) in acconto avvenga contestualmente all'erogazione del contributo in conto scambio (CS) a conguaglio;
 - c) il contributo in conto scambio (CS) viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l'unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
 - d) il valore in acconto del contributo in conto scambio (CS) è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in conto scambio (CS) in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Verifiche e controlli operati dal GSE

- 9.1 Il GSE effettua le verifiche sugli ASSPC che beneficiano dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 9.2 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ha effetti per l'ammissione allo scambio sul posto nell'anno corrente. Per il primo anno solare di esercizio, l'ammissione allo scambio sul posto avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell'impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica quanto previsto al comma 9.3. Resta fermo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 per le sezioni di microcogenerazione.
- 9.3 Qualora l'impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero nel caso in cui gli eventuali impianti di produzione di energia elettrica ibridi non dovessero rispettare i requisiti per essere classificati come impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del comma 1.1, lettera

f), l'utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

- 9.4 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 10

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione dello scambio sul posto

- 10.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 10.2 *Soppresso*
- 10.3 *Soppresso*
- 10.4 *Soppresso*

Articolo 11

Obblighi informativi

- 11.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 con le stesse tempistiche previste dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica. Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.
- 11.2 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3.3, comunica ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa l'elenco dei punti di connessione che insistono sulla loro rete e che hanno richiesto il servizio di scambio sul posto nonché la data di decorrenza della predetta convenzione.
- 11.3 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 11.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 11.4 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia

elettrica immessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11.2, trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun utente dello scambio:

- a) tipologia di punto di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
- b) nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, distinguendo tra domestico per sperimentazione alimentazione pompe di calore elettriche, domestico per applicazioni relative alla residenza anagrafica del cliente finale e domestico per applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica del cliente finale.

11.5 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE l'aggiornamento dei dati di cui al comma 11.4, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete.

Articolo 12

Regole tecniche per lo scambio sul posto

12.1 Il GSE predisponde e trasmette all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del presente provvedimento, oltre che criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, viene pubblicato sul sito *internet* del GSE.

12.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 12.1, individua opportune modalità di comunicazione agli utenti dello scambio che garantiscano la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.

Articolo 13

Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche previste dal presente provvedimento

13.1 Il GSE trasmette all'Autorità:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
 - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o

- una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
- il numero dei dati di misura e delle informazioni di cui al comma 11.4 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
 - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni di cui al comma 11.4 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
- 13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a Cassa per i servizi energetici e ambientali e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi successivi.
- 13.3 Nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni.
- 13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
- 13.5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, vengono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Autorità o in caso di verifica ispettiva.
- 13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a Cassa per i servizi energetici e ambientali entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
- 13.7 Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dal 2015, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dei commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.

- 13.8 Le somme versate dai gestori di rete a Cassa per i servizi energetici e ambientali in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.

Articolo 14

Disposizioni transitorie in merito al limite massimo previsto per i termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$ e CU_{Sf}^{ogs}

- 14.1 I valori numerici di cui alla tabella 1 trovano applicazione per l'anno 2013 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW.
- 14.2 Il limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ per gli anni successivi al 2013 viene definito con successivo provvedimento, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche.
- 14.3 A seguito dei risultati dell'analisi di cui al comma 14.2, il limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ può essere aggiornato su base annuale, anche per gli anni successivi al 2013, fino a prevederne eventualmente l'azzeramento e può essere esteso anche al caso degli impianti di potenza fino a 20 kW.

Articolo 15

Disposizioni in merito al limite massimo previsto per i termini CU_{Sf}^{ogs} e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ nel caso di punti di scambio con impianti di potenza superiore a 20 kW a decorrere dall'anno 2014

- 15.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014 e nel solo caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW.
- 15.2 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari a zero.
- 15.3 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari alla differenza positiva tra:
- 174 €/MWh, e
 - il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.4 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra:

- a) 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e
 - b) la somma del prezzo medio di mercato dell'energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.5 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che non beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra:
- a) 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e
 - b) il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
- 15.6 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti diversi da quelli di cui ai commi 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 sono pari a zero.
- 15.7 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione per una potenza complessiva superiore a 200 kW sono pari a zero.
- 15.8 La Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell'Autorità, i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), secondo quanto previsto dal presente articolo, riferiti all'anno precedente.
- 15.9 L'Autorità, sulla base dell'analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell'impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche, ridefinisce e aggiorna periodicamente i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kW.

Tabella 1 – Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini $CU_{sf,m}^{ogs}$ e CU_{sf}^{ogs}

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
		1000<P≤5000	53
	Off-shore	P>5000	45
		20<P≤5000	94
		P>5000	83
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	20<P≤500	137
		500<P≤1000	73
		1000<P≤10000	47
	a bacino o a serbatoio	P>10000	37
		20<P≤10000	19
		P>10000	14
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		20<P≤5000	218
		P>5000	112
Geotermica		20<P≤1000	53
		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
Gas di discarica		20<P≤1000	17
		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
Gas residuati dai processi di depurazione		20<P≤1000	29
		1000<P≤5000	6
		P>5000	3
Biogas	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
		1000<P≤5000	22
		P>5000	9
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	154
		300<P≤600	124
		600<P≤1000	96
		1000<P≤5000	43
		P>5000	19
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	20<P≤1000	134	
	1000<P≤5000	27	
	P>5000	3	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	147
		300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
		P>5000	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
		1000<P≤5000	79
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	P>5000	63
		20<P≤5000	92
		P>5000	43
Bioliquidi sostenibili		20<P≤5000	39
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.